

UMARELLS D'ITALIA

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (A.P.S.) (E.T.S.)

Verbale di Assemblea Straordinaria del 23/12/2022

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di dicembre, alle ore 19:00, presso la sede legale della società, si è riunita L'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione di promozione sociale Umarells d'italia.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 14 del vigente statuto sociale il signor Marco Parazza, verbalizza il Signor Fabio Generali.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art.12 dello Statuto contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo, e verificato che sono presenti la metà più uno dei soci associati così come risultanti dal Libro Soci, dichiara l'Assemblea regolarmente costituita nel rispetto dello Statuto sociale e atta a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- **Modifica dello Statuto sociale;**

- **Varie ed eventuali.**

Passando alla trattazione del primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci perché si rende opportuno modificare il precedente statuto associativo in alcuni punti specifici, al fine di renderlo più organico e rispondente a soddisfare tutti i requisiti richiesti e stabiliti dal D. Lgs 117/2017 – Codice di riforma del Terzo Settore – dando lettura quindi di un nuovo statuto associativo che risponda sempre alle indicazioni richieste per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo, così come stabiliti dalla Legge Regionale dell'Emilia Romagna n.34/2002.

Successivamente da lettura della proposta dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n° 24 articoli.

A conclusione della lettura viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Sul secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente informa i soci che non vi è null'altro su cui discutere e deliberare.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati dai soci riuniti in assemblea alla sottoscrizione del presente atto e anche dell'allegato Statuto.

Il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 20:15 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale, allegando allo stesso il seguente Statuto Associativo:





AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA
27 DIC 2022

Registrato il

Pagate €

Stato

27 DIC 2022

IL DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA

[Handwritten signature]



STATUTO ASSOCIATIVO

UMARELLS D'ITALIA A.P.S. - E.T.S.

Art. 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nello spirito della Costituzione italiana e ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, della legge Nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117, una Associazione di promozione Sociale denominata: UMARELLS D'ITALIA — Associazione di promozione sociale (A.P.S.) — Ente del terzo settore (E.T.S.)

L'Associazione ha sede legale a Bologna (Bo) in Via Marconi n.6/2 e la sua durata è illimitata.

Qualora se ne ravvisi la necessità, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 2 (Scopi e Finalità)

L'Associazione ha lo scopo di svolgere in via esclusiva o principale una attività di interesse generale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale principalmente a favore dei propri associati ed eventualmente a favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera in ambito culturale, ricreativo, artistico, etico, sociale, didattico ed educativo, per dispiegare un interesse finalizzato alla conoscenza e alla diffusione di una cultura locale del territorio bolognese con un servizio di pubblica utilità a sostegno della comunità — ambiente, con il fine esclusivo di promuovere e sviluppare una aggregazione umana e sociale a tutela del patrimonio storico ed artistico, attività tutte finalizzate a recare benefici in favore dei soci tutti e di soggetti che a vario titolo possono essere interessati a queste tematiche. In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

- 1) di promuovere l'attività culturale sul patrimonio storico della città di Bologna, tramite il controllo del buon proseguimento dei cantieri in corso, della verifica di tutti i servizi di pubblica utilità, dei servizi per la tutela del degrado urbano, della tutela e del sostegno dei beni patrimoniali artistici e storici del territorio bolognese, a supporto anche di un benessere collettivo e di qualsiasi forma di solitudine e marginalità sociale.
- 2) di promuovere ed organizzare iniziative sociali e culturali per la raccolta di fondi pubblici e privati da destinarsi ai fini istituzionali, sviluppando anche progetti finalizzati al miglioramento ambientale e territoriale.
- 3) di valorizzare le esperienze umane tramite incontri conviviali e d'intrattenimento nell'ambito del territorio emiliano romagnolo, con la specifica finalità di condividere i valori del rispetto della uguaglianza sociale tali da sviluppare una qualsiasi forma di socialità ed di un sano impiego del tempo libero dalle attività lavorative.



- 4) di organizzare eventi e manifestazioni culturali, informativi e didattici legati alla conoscenza del territorio locale con gite e raduni su itinerari storici, al fine di stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà comune, organizzando anche escursioni come forma di pura socializzazione per valorizzare gli aspetti ambientali e storici del territorio;
- 5) di sviluppare progetti di solidarietà sociale con iniziative socio — educative, anche per sviluppare la personalità umana in tutte le sue espressioni, secondo principi di uguaglianza, libertà, di pari dignità sociale e di pari opportunità collettiva.
- 6) di attivare iniziative culturali nonché promuovere, organizzare e/o gestire eventi, anche in collaborazioni con altre Associazioni, Enti, e/o Scuole, nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, anche con la finalità per facilitare l'inserimento della persona nella vita professionale, e artistica e quindi contribuire al miglioramento della persona e della qualità della vita;
- 7) di ingaggiare, assumere e/o scritturare personale esperto o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutarî;
- 8) di organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, lezioni, momenti informali di incontro, concerti, documentari, nonché attività editoriali mediante concorsi e pubblicazioni di vario genere;
- 9) di svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere a livello nazionale la cultura dell'Umarells";
- 10) di offrire ai soci un luogo di ritrovo e di aggregazione in cui trascorrere il tempo libero secondo varie modalità ed usufruendo dei mezzi che l'Associazione mette a disposizione dei soci in modo gratuito; In via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali.

A tal fine essa provvede a raggiungere tutti gli accordi atti a garantire l'economia e la funzionalità dell'Associazione ed a favorirne lo sviluppo.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività diversa, purché secondaria e strumentale rispetto a quelle sopraelencate di interesse generale, e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali..

L'Associazione per lo svolgimento della propria attività potrà anche stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici e/o privati ed aderire ad organismi o federazioni impegnate, con analoghe finalità, in attività di intervento sociale o culturale.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 3 (Associati)

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo Statuto associativo.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'Associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Il numero degli associati è illimitato.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il numero di tali enti non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di Promozione Sociale.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Art. 4 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come associato dovrà farne richiesta presentando apposita domanda scritta, dichiarando di attenersi al presente statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di altro soggetto da esso delegato, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione.

All'atto di accettazione della domanda, con contemporaneo versamento della quota associativa, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci (con contestuale rilascio della tessera associativa da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato a partire da tale momento.

Sull'eventuale reiezione della domanda, sempre motivata, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale, è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 5 (Diritti)

La qualifica di associato conferisce il diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione; - partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione; - godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche private o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

Art. 6 (Doveri)

Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione; -
- versare la quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote e/o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 7 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica privata o Ente.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede ad iscrivere l'annotazione sul libro degli associati con effetto a partire da tale momento.

L'esclusione sarà deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; - che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; - che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

La delibera adottata dal Consiglio, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria degli associati che sarà convocata.

Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina degli addebiti. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo. Di tale deliberazione assunta dall'Assemblea deve essere data comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata. Il mancato pagamento

della quota associativa annuale nei tempi previsti dal Consiglio Direttivo comporta l'automatica decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci. Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Art. 8 (Risorse economiche — Fondo Comune)

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 9 (Esercizio sociale)

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico-finanziario verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Art. 10 (Organi dell'Associazione) Sono
Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice — Presidente.
- e) Il Segretario / Tesoriere.
- f) il Collegio Sindacale (organo facoltativo).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato passivo ed attivo.

Art. 11 (Assemblea)

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e dell'attuazione sulle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione, previa determinazione del numero per il mandato successivo, dei componenti del Consiglio Direttivo ed eventuale azione per la loro revoca;
- b) elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; e) approvazione di eventuali regolamenti;
- f) esprimersi sulle rielezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- g) deliberazione in merito all'esclusione degli associati;
- h) deliberazione eventuale del trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori e sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal presidente dell'Assemblea.

Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 12 (Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, da spedirsi, anche per mezzo elettronico con comunicazione di effettiva avvenuta ricezione da parte del destinatario, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economicofinanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni associato può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.

In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la partecipazione di almeno il 30% degli associati intervenuti o rappresentati per delega; qualora non si fosse raggiunta tale percentuale di presenza, trascorsa un'ora dall'orario fissato per la seduta, la seconda convocazione è comunque regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere assunta con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. Nella seconda eventuale convocazione, che deve avere luogo ad almeno 24 ore di distanza dalla prima, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno la

metà più uno degli associati, intervenuti o rappresentati per delega, e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 13 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di numero 3 (tre) ad un massimo di un numero di 7 (sette) membri eletti fra gli associati.

I componenti del Consiglio Direttivo sono in carica per un mandato di tre anni e sono rieleggibili.

Essi rimangono in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo: entro tale data deve essere convocata l'Assemblea degli associati per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente ed il segretario/tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax oppure per posta elettronica con comunicazione di avvenuta effettiva lettura da parte dell'interessato, da inviarsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni siano adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività associativa; e) deliberare sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, compreso la determinazione della quota associativa annuale, la modalità e i tempi del suo versamento;

h) deliberare sulle domande di nuove adesioni oppure eventualmente delegare uno o più dei propri membri, come pure altri associati, a esaminare le domande di adesione;

i) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività associative e sul coordinamento delle stesse.

Art. 14 (Sostituzione membri del Consiglio - Decadenza organo)

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione e provvederà a convocare l'Assemblea degli associati cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei componenti o comunque, se viene meno la maggioranza dei componenti originariamente eletti ad inizio mandato, il Consiglio Direttivo è decaduto e i componenti rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio e dovranno astenersi dal compiere atti diversi da quelli urgenti e di mera ordinaria amministrazione.

Art. 15 (Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 (Collegio Sindacale)

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non associati.

Il Collegio resta in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economicofinanziario.

Art. 17 (Tesoriere)

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 (Segretario)

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro.

Art. 19 (Pubblicità e trasparenza degli atti associativi)

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti associativi, conservati presso la sede associativa, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza da presentare in forma scritta al Presidente della Associazione, anche mediante l'ausilio di mezzi telematici e sottoscritta dal Socio richiedente. L'istanza deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e, laddove possibile, l'indicazione dei documenti che si intendono visionare.

Entro venti (20) giorni dal ricevimento dell'istanza, il Presidente dell'Associazione comunica al Socio interessato la data e le modalità dell'accesso.

Il Socio interessato può anche richiedere copia dei documenti richiesti.

Art. 20 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti o successioni
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il Patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 21 (Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo e obbligatorio dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 22 (Clausola Compromissoria)

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra gli associati o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Art. 23 (esenzione imposta di bollo)

Il presente documento è esente da imposta di bollo, così come stabilito dall'art 82 comma 5 del D. LGS 117/2017 — Codice del Terzo Settore — a norma dell'art. 1, comma2, lettera b) legge 106/2016, per atti, documenti, istanze, contratti, certificazioni poste in essere o richiesti da Enti del terzo Settore, stante la decorrenza sulla base di quanto stabilito all'art. 104 del D.LGS 117/2017

Art. 24 (Norma Finale)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.

Fabio Generali
Segretario

Marco Parazza
Presidente

AGENZIA DELLE
8350
27 DIC. 2022
DIRETTORE TERRITORIALE
DI BOLOGNA



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. PARAZZA
2. MARCO
3. 28/01/70 BOLOGNA (BO)
4a. 16/09/2022 4c. MIT-UCO
4b. 15/09/2027
5. U122L2578L
7. 

9. ABCD




9.	10.	11.	12.
AM 			
A1 			
A2 			
A 	14/04/88	15/09/27	112
B1 			
B 	13/05/88	15/09/27	
C1 			
C 	02/10/92	15/09/27	
D1 			
D 	02/10/92	15/09/27	
BE 			
C1E 			
CE 			
D1E 			
DE 			

12. 71 U12213993M

AM 6629933

TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale **PRZMRC70A28A944I** Data di scadenza **09/02/2018**

Cognome **PARAZZA** Sesso **M**

Nome **MARCO**

Luogo di nascita **BOLOGNA**

Provincia **BO**

Data di nascita **28/01/1970**



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

3. Cognome **PARAZZA**

4. Nome **MARCO**

5. Data di nascita **28/01/1970**

6. Numero di identificazione personale **PRZMRC70A28A944I**

7. Numero di identificazione dell'istituzione **SSN-MIN SALUTE - 500001**

8. Numero di identificazione della tessera **80380000800094706720**

9. Scadenza **09/02/2018**


